

**N. 870/14 R.G. Sentenze**

N.4284/11 R.G.Notizie di reato

N.404/13 R.G.Trib.

Inviato estratto al PM \_\_\_\_\_

Irrevocabile il \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
N. \_\_\_\_\_ Camp.Pen.  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

composto da:

dott.ssa Rossella FERRAZZI – Presidente

dott.ssa Sara CIPOLLA – Giudice

dott. Roberto FALESSI – Giudice est.

Alla pubblica udienza del 15/5/2014 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata ex art.544 3° comma c.p.p., la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**QURESHI MOHAMED KHALID**, nato in Pakistan l'8/9/1954, libero contumace, elettivamente domiciliato ex art.161 c.p.p. presso la residenza in Caronno Pertusella via Sant'Alessandro n.520.

Difeso d'ufficio dall'Avv. Daniela D'Emilio con studio in Busto Arsizio (VA), via Gavinana n.17.

**IMPUTATO**

*del delitto p. e p. dagli artt.73 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni perché perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 D.P.R. cit., illegalmente importava nel territorio nazionale una spedizione costituita da due colli, proveniente da Islamabad (Pakistan), contenente 88 chili di pillole di colore celeste, riportante la dicitura "Ardin", pillole risultanti essere compresse contenenti Diazepan, principio attivo ad azione ipnotico-sedativa della classe 1,4 benzodiazepine di cui alla tabella II sezioni B, D ed E, previsto dall'art.14 del D.P.R. 309/90.*

*In particolare QURESHI si presentava per il ritiro della merce presso il magazzino TC "MLE" dello scalo aeroportuale di Malpensa firmando per presa consegna la bolla d'accompagnamento n.MAWB 214 27958350.*

*Con l'aggravante dell'ingente quantità della sostanza stupefante illecitamente detenuta ed importata nel territorio nazionale.*

*In Malpensa il 9.02.2007.*

**Conclusioni delle parti**

Il PM, riqualficato in fatto nel reato di cui all'art.147 2° comma D.L.vo219/06, ha chiesto sentenza di NLP in quanto estinto per prescrizione.

La difesa dell'imputato si è associata.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 16.4.2013, il GUP presso il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto il rinvio a giudizio di Qureshi Mohamed Khalid per il reato di cui all'imputazione, con prima udienza fissata per il 19.9.2013, inserendo nel fascicolo del dibattimento i seguenti atti non ripetibili compiuti dalla P.G.: il verbale di perquisizione locale e di autoveicolo, il verbale di perquisizione personale e sequestro, il verbale di ritardato sequestro, il verbale di arresto, tutti del 9.2.2007 e il p.v.di sequestro del 6.3.2007.

All'udienza del 19.9.2013 il procedimento veniva rinviato per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo unitario dell'avvocatura.

All'udienza del 9.1.2014 con consenso delle parti venivano acquisiti ex art.493 3° comma c.p.p. gli atti di indagine del fascicolo del P.M..

All'udienza del 15.5.2014 le parti concludevano come da verbale.

\*\*\*\*\*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **1-L'accertamento del fatto contestato**

In data 9.2.2007, presso il magazzino T.C. "M.L." dell'aeroporto di Malpensa, all'interno di n.2 colli il cui contenuto dichiarato risultava composto da riviste e giornali provenienti da Islamabad (Pakistan), spedizione vincolata alla MAWB 214 27958350, venivano rinvenute n.95 pillole di colore celeste, riportante la dicitura ARDIN, per un peso complessivo pari a kg.88.

Tali pasticche, a seguito delle analisi chimiche dell'A.S.L. di Varese, si sono rivelate contenere DIAZEPAM, principio attivo ad azione ipnotico-sedativa della classe delle 1,4 benzodiazepine, compresa nella tabella II sezioni B, D ed E di cui al D.P.R. 309/90, come modificato da ultimo dalla legge n.49 del 21.2.2006; tale sostanza viene prescritta con ricetta medica da rinnovarsi volta per volta ed il cui nome commerciale è "VALIUM".

La ditta produttrice è risultata essere la Ardin Pharmaceuticals, azienda farmaceutica di Karachi.

Sempre il 9.2.07 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a norma dell'art.98 del DPR 309/90, emetteva decreto di ritardato sequestro e/o arresto, delegando personale della Guardia di Finanza di Varese per procedere alla consegna controllata di tali pasticche.

Venivano adottate le procedure di consegna della sostanza farmaceutica che consentivano di trarre in arresto QURESHI Mohammad, cittadino pakistano che si presentava come destinatario dei colli in questione.

Veniva eseguita anche una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'arrestato sita in Caronno Pertusella (VA) via Sant'Alessandro n.520 che consentiva il rinvenimento di altri sacchetti di pasticche di differenti colori e forme, uno dei quali analogo a quelli già sequestrati e risultati contenere DIAZEPAM.

In data 12.2.2007, l'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio non procedeva all'emissione di misura cautelare, disponendo la scarcerazione dell'imputato, "visto il comune uso medicinale della sostanza (VALIUM)" che rendeva i fatti "non connotati da estrema gravità".

La presentazione dell'imputato al magazzino dell'aeroporto per il ritiro delle pasticche e l'esito positivo della perquisizione locale presso la sua abitazione consentono di ritenere dimostrato il coinvolgimento dello stesso nell'importazione di tali sostanze.

Gli atti del fascicolo del P.M., inoltre, danno conto di ulteriori indagini svolte attraverso una consistente attività di intercettazione, relativamente ad attività di importazione di tali sostanze in altri paesi europei (Regno Unito, Norvegia e Svezia), almeno fino all'arresto dell'imputato del 15.1.2008 avvenuto a Goteborg in Svezia ed alla relativa condanna ad 8 anni di carcere del 1.7.2008, indicata nel certificato penale.

\*\*\*\*\*

### **2-La normativa in materia di stupefacenti applicabile e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.32/2014**

Ritenuta l'attribuibilità all'imputato dell'importazione delle pasticche di diazepam indicate nel capo di imputazione, occorre ora verificare la punibilità di tale condotta alla luce della normativa in materia di stupefacenti, come recentemente modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12.2.2014, dep. Il 25.2.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art.77<sup>1</sup> della Costituzione,

<sup>1</sup> La Consulta ha rilevato un "vizio di natura procedurale" delle norme dichiarate incostituzionali consistente nella mancanza dei presupposti ex art.77, secondo comma, Cost. del D.L. e, dunque, a valle, nella "carenza di potere" delle Camere in sede di conversione. Ricordando la natura normativa della legge di conversione il giudice delle leggi ha dedotto che: "la legge di conversione -per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art.77, secondo comma, Cost.) -segue un iter

A

degli artt.4-bis e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1 della L.21.2.2006 n.49 (c.d. legge Fini-Giovanardi). Vediamo in sintesi gli effetti di tale intervento della Consulta.

L'art.4 bis del D.L.272/05 aveva modificato l'art.73 del D.P.R. 309/90 (c.d. legge Iervolino-Vassalli) attraverso l'equiparazione sanzionatoria tra droghe "pesanti" e "leggere".

L'art.4 vicies ter D.L.272/05, aveva, a sua volta, modificato o aggiunto molte previsioni all'interno del D.P.R. n.309/90, intervenendo sugli artt.13 e 14 T.U.. Tale norma, modificando l'art.13, aveva previsto due sole tabelle (una per tutte quante le sostanze stupefacenti e una per le sostanze medicinali) allegate al T.U., delegando il Ministro della salute a provvedere con decreto al loro periodico completamento e aggiornamento, in luogo delle sei richiamate dalla previgente normativa e approvate con D.M. del Ministero della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Modificando, invece, l'art.14, l'art.4 vicies ter D.L. cit. aveva fissato i criteri per l'inserimento delle sostanze nelle due tabelle, mentre il previgente art.14 disciplinava i criteri per l'inclusione delle sostanze nelle sei tabelle (delle quali le tabelle I e III relative a droghe 'pesanti' e II e IV relative a droghe 'leggere').

La Consulta ha sottolineato *"la portata della riforma recata dagli impugnati artt.4-bis e 4-vicies ter"* e *"la delicatezza e complessità della materia incisa dagli stessi"* ed ha argomentato che *"benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte nell'ordinamento apportano una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette 'pesanti' e di quelle aventi ad oggetto le droghe cosiddette 'leggere', fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina. Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art.72 Cost.. Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo ha finito, invece, per essere frettolosamente inserito in un 'maxi-emendamento' del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell'Assemblea del Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia, così precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta<sup>2</sup>".*

Spetta, ora, al giudice comune –precisa la Consulta<sup>3</sup>– individuare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle norme in discussione su tutta la normativa e sui singoli casi. Infatti la stessa Corte ha chiarito<sup>4</sup> che la versione previgente alla legge 49/2006 –che si fondava sulla distinzione tra i due quadri sanzionatori, previsti dagli artt.73 comma 1 e comma 4, rispettivamente per le droghe "pesanti" e "leggere"- deve essere ritenuta come mai stata validamente abrogata e pertanto a tutt'oggi in vigore, perché *"un atto*

*parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto"* e quindi come tale fonte del diritto non possa aprirsi *"a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari"*. Adoperando tali principi al caso sottoposto al suo scrutinio di legittimità la Consulta ha concluso: *"l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione"*; pertanto l'uso improprio del potere emendativo, riconosciuto alle Camere in sede di conversione di un decreto legge, ricorre ogniqualvolta *"sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art.77, secondo comma, Cost.."* La Consulta ha rilevato che le norme impugnate, introdotte dalla legge di conversione, a differenza di quanto previsto dall'art.4 del D.L. che afferiva alle modalità di esecuzione della pena, *sono norme a connotazione sostanziale e non processuale, perché dettano la disciplina dei reati in materia di stupefacenti, di fattispecie diverse per materia e per finalità, che denotano la evidente estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto legge in cui sono state inserite."* (Sent.32/14 punto 4.2 considerato in diritto).

<sup>2</sup> Sent.32/14 punto 4.4 considerato in diritto.

<sup>3</sup> *"Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art.2 c.p. che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo. Analogamente, rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt.4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione."* Sent.32/14 punto 6 considerato in diritto.

<sup>4</sup> *"Deve ritenersi che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione l'art.73 del d.P.R. n.309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate."* (Sent.32/14 punto 5 considerato in diritto).

affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa<sup>5</sup>.

All'inefficacia degli effetti abrogativi deve seguire –nell'impostazione seguita dai giudici delle leggi, che assimilano il fenomeno a quello della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega– la reviviscenza della precedente normativa, ossia il ripristino della disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n.309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, ipotesi giustificata dal fatto che il vizio non attiene al contenuto bensì alla stessa fonte, elidendone il contenuto normativo anche in relazione agli effetti abrogativi.

Per fatti successivi all'entrata in vigore della Legge 'Fini-Giovanardi' occorrerà, dunque, tornare ad applicare l'art.73 nella versione originaria della legge Iervolino-Vassalli (con le relative previsioni sanzionatorie), a meno che la norma dichiarata incostituzionale non risulti in concreto più favorevole per l'imputato (tendenzialmente sarà più favorevole la legge Fini-Giovanardi per le droghe 'pesanti' e la Iervolino-Vassalli per quelle 'leggere').

Ma gli effetti della sentenza in discussione non finiscono qui. Devono considerarsi, da una parte, abrogato l'intero sistema tabellare introdotto dalle norme caducate<sup>6</sup> e, dall'altra, valide le tabelle ministeriali, abrogate dalla Legge Fini-Giovanardi, precedenti al 2006, alle quali dovrà pertanto continuare a farsi riferimento per l'intero periodo dal 22.2.2006 (data di entrata in vigore della L.49/06) al 21.3.2014 (data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge 20.3.2014 n.36<sup>7</sup>, convertito con modifiche nella L.79/2014, pubblicato sulla G.U.20.5.2014 n.115). Né potranno considerarsi validi i decreti ministeriali di aggiornamento<sup>8</sup> delle tabelle, emanati successivamente al febbraio 2006, sulla base dell'art.13 T.U., nella formulazione modificata dalla 'Fini-Giovanardi': il travolgimento della base normativa primaria non può, infatti, comportare il travolgimento dei regolamenti che su quella base si fondavano.

Si può concludere sul punto che la sentenza della Corte ha prodotto, irrimediabilmente, una serie di *abolitiones criminis* rispetto a tutti i fatti concernenti sostanze introdotte per la prima volta nelle tabelle dal 2006 ad oggi. E il fatto contestato all'imputato rientra proprio in questo periodo, risalendo al 9 febbraio 2007.

\*\*\*\*\*

### **3-L'inserimento del DIAZEPAM nelle Tabelle del Ministero della Sanità**

Ricostruiti gli effetti alla normativa in materia di stupefacenti derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale, ampiamente commentata, occorre ora inquadrare giuridicamente l'attività di importazione senza autorizzazione della sostanza DIAZEPAM. L'inserimento degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle, come già detto, è regolato dal DPR n.309 del 9.10.90 e le sostanze e le relative preparazioni erano state classificate in sei tabelle sulla base di criteri relativi alle caratteristiche farmacologiche e tossicologiche e ai rischi di abuso e dipendenza. Con decreto del Ministero della Sanità sono state inserite nuove sostanze nelle tabelle. Dall'entrata in vigore della normativa (1990) al 2000, ad esempio, sono stati emanati 12 decreti di inserimento di sostanze in tabella.

Il Diazepam era stato inserito nella tabella VI dal D.M. 23-8-1977 (Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art.11 L.22.12.75 n.685). Successivamente è stato inserito nella tabella V dal D.M. 31.3.1993.

La legge 'Fini-Giovanardi' (D.L. 30.12.2005 n.272) grazie alle tabelle dalla stessa legge introdotte e ai successivi aggiornamenti (in particolare il D.M. 31.3.2010) ha inserito tale sostanza nella tabella II sez. B, D ed E ed ha richiamato tali tabelle nell'art.73 4° comma T.U. cit., a seguito della sostituzione di tale norma da parte dell'art.4 bis, comma 1, lett.f del D.L.272/05 conv. nella L.49/06.

<sup>5</sup> Ibidem. Punto 5 considerato in diritto. Su tale principio di diritto la stessa Corte cita alcuni precedenti (*Corte costituzionale n.123 del 2011, n.361 del 2010, n.5 del 2014 e n.162 del 2012*).

<sup>6</sup> Tale sistema è stato modificato dalla 'Fini-Giovanardi' anche sotto il sistema procedurale: mentre in precedenza le tabelle trovavano la fonte esclusivamente in decreti del Ministro della Salute, e dunque in atti normativi di carattere sussidiario, con la 'Fini-Giovanardi' le tabelle furono allegate allo stesso T.U. ed acquistarono, pertanto, rango di diritto primario.

<sup>7</sup> Tale decreto ha reintrodotta le tabelle caducate dalla sentenza della Corte Costituzionale ma non può che valere per il futuro la rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto le sostanze introdotte nella tabella della 'Fini-Giovanardi' ad opera della legge 49/2006 o dai decreti ministeriali successivi. Non potrà produrre effetto retroattivo rispetto alle condotte compiute sino al 21 marzo 2014, a ciò ostando il principio costituzionale di irretroattività della legge penale di cui all'art.25 comma 2 Cost..

<sup>8</sup> Nel solo triennio 2010-2013 nella tabella I sono state aggiunte più di una ventina di sostanze e ricollocate in essa quattro sostanze in precedenza inserite nella Tabella II, sezione B.

Con il D.L. 36/2014, convertito dalla L.16.5.2014 n.79, il DIAZEPAM è ora inserito nella tabella c.d. 'dei medicinali', non richiamata dall'art.73.

Tale sostanza non era, dunque, inserita in nessuna delle quattro tabelle richiamate dalla Legge 'Iervolino-Vassalli' relativamente alle quali l'importazione senza autorizzazione veniva sanzionata dall'art.73 T.U. L.Stupez. Ne deriva l'insussistenza del reato così come contestato.

\*\*\*\*\*

**4-La riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art.147 2° comma D.L.vo 219/06 e il decorso del termine prescrizionale**

Se dunque la condotta dell'imputato non può essere sanzionata ai sensi dell'art.73 T.U. cit., tuttavia il fatto può essere riqualificato nel reato contravvenzionale previsto dall'art.147 2° comma D.L.vo 219/06 di commercio di medicinali senza autorizzazione. Ma, poiché il fatto risale al 9.2.2007, il termine prescrizionale di 5 anni previsto dal combinato disposto degli artt.157 e 161 c.p. per le contravvenzione è ampiamente decorso.

Conseguentemente, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento perché il reato contravvenzionale è estinto per intervenuta prescrizione.

\*\*\*\*\*

E' stato disposto il differimento del termine per il deposito dei motivi, a norma dell'art.544 3° comma c.p.p., in considerazione delle questioni giuridiche da esaminare.

**P.Q.M.**

Visto l' artt. 531 c.p.p.  
riqualificato il fatto quale violazione dell'art.147 2° comma D.L.vo 219/2006

**DICHIARA**


Non doversi procedere nei confronti di Qureshi Mohamed Khalid, nato in Pakistan l'8/9/1954, in ordine al reato così riqualificato, in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Motivazione riservata in 60 giorni.

Così deciso in Busto Arsizio, il 15/5/2014.

IL PRESIDENTE  
dott.ssa Rossella Ferrazzi  


IL GIUDICE EST.  
dott. Roberto Falessi  


Depositato in cancelleria  
Busto Arsizio, li 11/7/2014

CANCELLIERE  
LOREDANA DE SANTIS  
